



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 24/11/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DAL SIGNOR RIVA NICOLA AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU EMESSO PER GLI ANNI 2016 - 2024 DAL COMUNE DI MALNATE.

L'anno 2025 addì 24 del mese di 11 alle ore 12:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dal Signor Riva Nicola, C.F. RVI NCL 58H16 F205Y, residente in Malnate (VA), Via Tasso n. 52/1U, nel quale il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Malnate per gli anni 2016 – 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione;

RITENUTO, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio Tributi del Comune, che l'avviso di accertamento IMU emesso risulti legittimo e giuridicamente fondato;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nel predetto contenzioso ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia, oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, e che garantisce, a fronte della conoscenza della controversia e dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia;

RITENUTO tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; il quale dispone che:

«le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

RITENUTO di poter, quindi, procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente e rimandato al Funzionario responsabile l'adozione dei relativi provvedimenti;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;*

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 *bis* D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificati dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 2013, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel contenzioso tributario proposto dal Signor Riva Nicola, C.F. RVI NCL 58H16 F205Y, residente in Malnate (VA), Via Tasso n. 52/1U, avverso l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Malnate per gli anni 2016 – 2024, in quanto tale provvedimento appare legittimo e giuridicamente fondato;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, incluse quelle di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via G. Jervis n. 60;
- 3) **DI RIMANDARE** al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
CANNITO NADIA

IL SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO